

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 13 ottobre 2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 23.02.2010 una società debitrice (di seguito, il "Terzo Debitore") del ricorrente informava quest'ultimo di aver disposto il pagamento della somma dovuta in suo favore, pari ad Euro 54.653,22, tramite la costituzione di un deposito fruttifero presso l'odierna convenuta precisando che il ricorrente avrebbe potuto ritirare la somma "*dietro semplice esibizione di documento di identità*". Il ricorrente rifiutava di recarsi presso le sedi della banca per essere identificato ai fini del ritiro della somma chiedendo che quest'ultima gli venisse accreditata mediante emissione di un assegno o tramite bonifico sul suo conto corrente. La Banca, a sua volta, rifiutava di procedere all'erogazione della somma in favore del ricorrente/beneficiario in mancanza di preventiva identificazione dello stesso.

La fase di reclamo si è articolata in un fitto scambio di corrispondenza (prodotta agli atti) indirizzata dal ricorrente ai vertici della Banca per richiedere il pagamento della somma vincolata dal Terzo Debitore in suo favore mediante emissione di un assegno circolare o, in alternativa, mediante bonifico bancario su un conto a sé intestato presso altro istituto di credito.

La richiesta si fondava sul rifiuto del ricorrente di recarsi presso gli uffici della banca per procedere al ritiro della somma, a causa di presunti comportamenti scorretti tenuti dalla Banca, in passato, nei suoi confronti ("*...ribadisce, chiaramente di NON voler Assolutamente a che fare con Codesta Banca, né Varcare La Soglia di Codesti Uffici, per le ragioni ampiamente addotte in precedenza ...*").



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Da ultimo, con lettera dell'1.03.2011 – indirizzata anche agli uffici di vigilanza della Banca d'Italia - il ricorrente contestava l'ingiustificato rifiuto della banca di dare seguito alle reiterate richieste (“...Codesta Banca ... *si ostina a non dare evasione a quanto, ribadisce, richiesto, ponendo così in essere una assurda, ingiustificata ritiene “Inerzia” e contestuale ritiene “Manifesto, Sfacciato Menefreghismo ..”*). Il ricorrente afferma che la Banca non avrebbe riscontrato i reclami nel termine di 30 giorni. La Banca dichiara, invece, di aver riscontrato le molteplici istanze del cliente per le vie brevi, nonché di aver contattato il Terzo Debitore - con mail del 24.11.2010 - per ottenere l'autorizzazione a procedere al bonifico in favore del ricorrente delle somme custodite in deposito. In tale occasione, il Terzo Debitore confermava che il ricorrente fosse “*autorizzato a disporre della somma vincolata a suo nome dietro presentazione alla filiale di un documento d'identità*”. Con successiva lettera dell'11.03.2011 il Terzo Debitore, nel confermare alla Banca la richiesta di mettere a disposizione del beneficiario le somme costituite in deposito vincolato, dichiarava di rinunciare alla sottoscrizione da parte dello stesso della relativa quietanza e di “*lasciare [alla Banca] la verifica dei corretti adempimenti in tema di identificazione del beneficiario*”.

La Banca invitava pertanto il ricorrente, con lettera del 17.05.2011, a recarsi presso i propri uffici - entro e non oltre il 31.05.2011 - per essere identificato ai fini della riscossione delle somme di sua pertinenza. Con lettera del 18.05.2011 il ricorrente, nel ribadire il proprio fermo rifiuto di recarsi presso gli uffici della Banca, dichiarava di inoltrare, tra l'altro, copia del suo documento d'identità.

Infine, con successive comunicazioni del 3.06.2011 e del 21.07.2011, indirizzate rispettivamente al Terzo Debitore e al ricorrente, la Banca confermava la giacenza delle somme sul deposito vincolato fruttifero a suo tempo acceso.

Il copioso carteggio si concludeva con la comunicazione della Banca del 5.08.2011, con la quale quest'ultima, nel confermare la necessaria presentazione di un documento d'identità ai fini del ritiro delle somme vincolate in favore del ricorrente, dichiarava l'intendimento di non fornire ulteriori riscontri in attesa della decisione del ricorso nel frattempo presentato all'ABF.

Nel ricorso il Ricorrente indica il “*conto corrente o deposito bancario*” quale “*tipologia del rapporto cui la controversia si riferisce*” e chiede il risarcimento dei danni, facendo rinvio alla documentazione allegata.

Le Controdeduzioni sono pervenute alla Segreteria Tecnica, via PEC, per il tramite del Conciliatore Bancario Finanziario, in data 3.10.2011.

La Banca, dopo aver sintetizzato i fatti all'origine della controversia, formula le seguenti eccezioni preliminari di improcedibilità per i motivi di seguito sintetizzati:

- genericità del *petitum* e della *causa pretendi*; in subordine, improponibilità della domanda di risarcimento danni in quanto proposta per la prima volta nel ricorso;
- difetto di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente non può considerarsi “*cliente*” della Banca, neanche ove si faccia riferimento alla nozione più ampia di “*cliente*” elaborata in alcune decisioni dell'ABF (“...non può infatti non prendersi atto di come fra il [ricorrente] e la Banca non sia mai intercorso non soltanto alcun rapporto contrattuale, ma nemmeno alcuna



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “trattativa” precontrattuale o “contatto sociale qualificato”, tali da far considerare soddisfatta la richiamata condizione di procedibilità”);*
- difetto di legittimazione passiva, in quanto le doglianze del ricorrente avrebbero dovuto essere rivolte al Terzo Debitore *“che ha autonomamente ritenuto di incaricare la Banca – con mandato espressamente condizionato – di farsi tramite della messa a disposizione del ricorrente di somme che evidentemente si ritiene essergli dovute, del quadro di vicenda alla quale la Banca è rimasta assolutamente estranea”*.

Nel merito la Banca sostiene che *“L’unica motivazione del presente – e risalente – contendere deve infatti individuarsi nella pertinace, incomprensibile ed autolesionistica indisponibilità del [ricorrente] a deflettere dalla sua decisione di non intrattenere alcun rapporto con [la Banca], dalla quale evidentemente ritiene di aver subito imperdonabili offese ...”*.

La banca, al contrario, rileva di essersi dimostrata, già in passato, disponibile nei confronti del ricorrente, ma esclude di poter dare seguito alle sue richieste odierne, sostenendo di essere destinataria di *“specifico mandato condizionato ai termini del quale non può che doversi adeguare”*. Dichiara di aver, comunque approfondito con la mandante la possibilità di individuare diverse modalità che consentissero di far acquisire al ricorrente le somme messe a sua disposizione dalla mandante stessa, ma insiste nel sostenere di non poter dar seguito alle richieste del ricorrente senza procedere alla sua personale identificazione, sostenendo che questo sia stato espressamente richiesto dal Terzo Debitore. A sostegno delle sue ragioni precisa che ove si procedesse all’erogazione della somma sulla base di comunicazioni epistolari non riconducibili con certezza al beneficiario delle disposizioni ricevute, non si potrebbe neppure accertare l’esistenza in vita di quest’ultimo.

Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno, la Banca osserva di aver confermato al ricorrente il permanere delle somme sul conto fruttifero, con ciò escludendo che possa configurarsi un danno a suo carico. La Banca chiede, pertanto, all’ABF di voler condividere le seguenti conclusioni:

In via pregiudiziale, riconoscere e dichiarare l’improcedibilità del ricorso:

- ✓ per indeterminabilità del *petitum* e della *causa petendi*;
- ✓ per inosservanza delle vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, in quanto afferente domanda nuova mai precedentemente rivolta all’intermediario;
- ✓ per carenza di legittimazione passiva in capo alla Banca;
- ✓ per carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente, al quale non può riconoscersi la necessaria qualità di “cliente” dell’intermediario;

In via principale, riconoscere e dichiarare l’infondatezza delle contestazioni formulate dal ricorrente, e per l’effetto respingerne le richieste;

In via di subordine, riconoscere e dichiarare l’improcedibilità delle richieste risarcitorie formulate dal ricorrente, in quanto generiche e non espressamente motivate;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In via di ulteriore subordinate, respingere le richieste risarcitorie in quanto immotivate, infondate e non comprovate.

Giova altresì precisare in linea di fatto che con lettera prot. n. 0439528 del 20.05.2011 la ST ha chiesto la regolarizzazione del ricorso, invitando il ricorrente a produrre la pag. 4/4 del modulo correttamente compilata e una copia del suo documento d'identità in corso di validità. Il ricorrente ha dato seguito alla richiesta con comunicazione del 31.05.2011. Con mail del 13.06.2011, la Banca comunicava di aver ricevuto copia del ricorso privo degli allegati menzionati nello stesso, dichiarando di non poter conseguentemente ritenere validamente instaurato un procedimento davanti all'ABF. I rilievi della Banca venivano resi noti al ricorrente dalla ST, con lettera prot. n. 0519521/11. Il ricorrente riscontrava tale comunicazione in data 28.06.2011, inoltrando alla ST (anziché alla Banca convenuta) ulteriore corrispondenza indirizzata al Governatore della Banca d'Italia, unitamente ad alcune lettere ricevute dalla convenuta nel 2008 e a copia di parte della documentazione già allegata al ricorso. La ST, con lettera n. 0579694 del 7.07.2011 - nel richiamare all'attenzione del ricorrente l'importanza del principio del contraddittorio - ribadiva l'esigenza che quest'ultimo provvedesse, nel suo stesso interesse, ad effettuare la comunicazione integrativa alla banca convenuta, evidenziando che, nel frattempo, il ricorso sarebbe rimasto improcedibile. Con fax del 13.07.2011 il ricorrente trasmetteva alla ST evidenza dell'inoltro alla Banca della documentazione allegata al ricorso, a fronte della quale la ST, con mail del 20.07.2011 chiedeva alla Banca di ricevere conferma della data di ricezione degli allegati al ricorso ai fini del calcolo della scadenza per l'invio delle controdeduzioni. In pari data l'odierna convenuta, nel confermare la ricezione degli allegati al ricorso, e rilevare l'inidoneità degli stessi alla corretta integrazione del contraddittorio, sintetizzava le doglianze del ricorrente nella *"mancata condivisione delle modalità con le quali Compagnia Assicurativa esterna al Gruppo [della Banca] ha ritenuto di dar corso al riconoscimento in suo favore di somma di denaro, individuando autonomamente quale tramite dell'operazione una Filiale [della Banca]"*.

DIRITTO

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla banca resistente non paiono fondate in quanto se è vero che il petitum è alquanto generico tuttavia esso è facilmente identificabile. Il ricorrente infatti chiede all'ABF di accertare la sostanziale scorrettezza della condotta tenuta dalla banca resistente e chiede altresì un risarcimento pecuniario per il danno sofferto a fronte di tale scorrettezza.

La assenza di indicazioni atte a dare concretezza al credito risarcitorio vantato dal ricorrente è lacuna che attiene al merito della controversia e non alla sua procedibilità

Del pari il fatto che il ricorrente non identifichi con chiarezza il rapporto che lo collega alla banca convenuta è profilo che attiene al merito della pretesa, la quale di per sé è ammissibile assumendo che il ricorrente si presenti come "cliente" fruitore del sistema bancario.

Nel merito invece il ricorso è totalmente infondato.

Da quanto esposto in narrativa traspare che un terzo debitore del ricorrente per eseguire il pagamento dovuto ha delegato la banca resistente mediante la tipica delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.. Il Collegio non ha modo di appurare se le modalità con cui il terzo ha provveduto al pagamento dovuto siano esatte o meno, è però certo che qualsiasi eccezione o pretesa al riguardo va rivolta al terzo debitore e non certo alla banca. Infatti nello schema della delegazione, l'eccezione di inesatto adempimento va



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sollevata nei confronti del debitore delegante e non già nei confronti del soggetto delegato al pagamento il quale nell'eseguire l'incarico ricevuto deve attenersi alle istruzioni ricevute dal delegante e non a quelle, eventuali, del delegatario.

Né, nel caso concreto, a diversa valutazione si potrebbe pervenire considerando il ricorrente e la banca collegati da un rapporto obbligatorio ex contractu nato da contatto sociale, richiamando così all'interno di detto rapporto gli obblighi di condotta secondo buona fede che sono immanenti a tutti i rapporti negoziali.

Infatti il principio della buona fede oggettiva, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., che, operando come un criterio di reciprocità si concretizza nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, richiede da un lato di considerare esigenze degne di tutela e, dall'altro lato, di non avanzare pretese del tutto idiosincratiche.

Nel caso di specie il ricorrente ha manifestato con parole energiche la sua forte ripugnanza soggettiva a varcare la soglia della filiale della banca ricorrente. Ciò rientra nella sua sfera di libertà, ma non crea alcun diritto ad ottenere dalla banca una condotta diversa da quella che quest'ultima ha correttamente tenuto.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO